

Piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi e giudizio di compatibilità ambientale

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 24 maggio 2021, n. 791 - Quiligotti, pres.; Salone, est. - Hydrochemical Service S.r.l. (avv. Pasqualone) c. Regione Puglia (avv. Capobianco) ed a.

Ambiente - Piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi - Giudizio di compatibilità ambientale - Rispetto di condizioni ambientali.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente gestisce una piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, ubicata nell'agglomerato portuale di Taranto, alla località Punta Rondinella, giusta AIA rilasciata con Determinazione Regionale n. 426 del 27 luglio 2009, successivamente prorogata sino al 3.9.2021.

Essa ha presentato istanza di modifica AIA per lo spostamento del punto di scarico delle acque reflue dal punto S1 al punto S2, attraverso una condotta già esistente, nonché per la risistemazione degli spazi interni a seguito di esproprio per pubblica utilità perimetrale dello stabilimento.

Con ricorso proposto innanzi al TAR Bari, essa ha impugnato la DR n. 228/2020, nella parte in cui ha subordinato l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto delle condizioni ambientali riportate nell'allegato "Quadro delle Condizioni Ambientali", e in particolare a quella di cui al punto A dell'Allegato 3, nonché a quella di cui al Punto 18 della medesima AIA, ove è prescritto "di utilizzare la Vasca S27 esclusivamente come deposito temporaneo in caso di malfunzionamento dell'impianto".

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 97 Cost, 5, 23, 25, 28, 61, 121, 242 e ss. d. lgs. n. 152/06, 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 22, 25 e 28, 29-quater d. lgs. n. 152/06, 14-ter e 21-septies l. n. 241/90, 1355 c.c.; incompetenza; eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione del d. lgs. n. 152/06, del d.m. n. 260/10; eccesso di potere sotto vari profili; 4) violazione degli artt. 41 Cost. e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del TAR Bari, essendo la competenza devoluta alla Sezione staccata di Lecce. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, Arpa Puglia ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con ordinanza n. 286/2020 il Presidente del TAR Bari ha attribuito il ricorso in esame alla competenza della sezione staccata di Lecce, innanzi al quale esso è stato riassunto dalla ricorrente.

All'udienza pubblica del 19.5.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo sub-motivo di gravame contenuto all'interno del primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta l'apponibilità di condizioni nell'ambito di un procedimento VIA. In particolare, essa deduce che tale possibilità sarebbe stata introdotta dal D.lgs. n. 104 del 16.06.2017 il quale, all'art. 23, comma 1, dispone che le modifiche normative al d.lgs. n. 152/2006 (di seguito: TUA) si applicherebbero unicamente ai procedimenti iniziati a partire dal 16 maggio 2017. Sicché, avendo la stessa società avviato procedimento di assoggettabilità a VIA nel marzo 2016, e procedimento di VIA nell'aprile 2014, tale procedimento soggiacerebbe alla disciplina ratione temporis vigente, impeditiva – in thesi – della possibilità di apporre modifiche.

La censura è infondata.

2.1. Ai sensi dell'art. 23 co. 3 d. lgs. n. 104/17, "Alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto".

L'art. 17 del suddetto decreto, nel modificare l'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006, stabilisce che: "Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA".

2.2. Per tali ragioni, è evidente che è fatta salva la possibilità di apposizioni di condizioni da parte della Regione. La qual cosa, peraltro, era prevista anche prima delle modifiche apportate al TUA dal d. lgs. n. 104/17, disponendo il previgente



art. 26 co. 5 TUA che: “Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti”.

2.3. Per tali considerazioni, il primo sub-motivo di gravame contenuto all'interno del primo motivo di ricorso è infondato, e va dunque disatteso.

3. Con il secondo sub-motivo di gravame contenuto all'interno del primo motivo di ricorso, nonché con il secondo e terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l'illegittimità della condizione ambientale di cui al punto A dell'Allegato 3 della D.D. n. 228/2020, con cui la Regione Puglia le avrebbe imposto di redigere un Piano di Monitoraggio Ambientale del Mar Grande, effettuando il relativo monitoraggio prima della messa in esercizio dello scarico e nella fase di esercizio dello scarico.

Tale condizione, a detta della ricorrente, sarebbe una inutile duplicazione – e pertanto, sotto tale profilo, del tutto sproporzionata, oltre che di impossibile realizzazione, in quanto meramente potestativa – del monitoraggio già esistente ed attuato direttamente dall'ARPA Puglia, con riferimento all'intero Mar Grande, compresa la località “Punta Rondinella”, ove è situato lo scarico in esame.

Inoltre, si tratterebbe di prescrizione non in linea con le risultanze istruttorie, e pertanto, sotto tale profilo, viziata da deficit istruttorio e motivazionale.

Le censure sono infondate.

3.1. Durante la fase dell'istruttoria, il Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha chiesto ad ARPA (c.d.s. del 26.6.2017) “... di esprimersi sulla validità/idoneità del modello di simulazione diffusionale dello scarico in mare prodotto dalla società Hydrochemical”, suggerendo che “... il refluo da scaricare sia sottoposto ad un monitoraggio in continuo, a mezzo di apposito impianto, per i seguenti parametri ...”.

3.2. L'ARPA Puglia ha espresso la propria valutazione con n. 3 pareri tecnici. In particolare, giova in questa sede evidenziare il parere del 10.10.2018, con cui ARPA ha evidenziato che: “... sebbene il proponente abbia presentato nella tabella 8 del PMC rev. 7 del 20.9.2017 un piano di controllo sulle emissioni idriche dello scarico S2, non è presente nella documentazione fornita dal proponente un PMA finalizzato ad identificare tempestivamente gli impatti ambientali impreveduti, significativi e negativi, sulle componenti e, di adottare, le opportune misure correttive così come previsto dall'art. 28 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii...”.

Inoltre, con successivo parere 8.11.2019 ARPA ha affermato che: “Per quanto concerne il monitoraggio dello scarico S2 (cfr. Tabella 8 del PMC rev. giugno 2019) dovrà essere integrato, in conformità al punto n. 7 delle BAT per le attività di trattamento di rifiuti. ... In riferimento al monitoraggio del corpo idrico recettore Mar Grande nell'intorno dello scarico S2, descritto a pag. 87 del PMC rev. giugno 2019, è parere di questa Agenzia che l'installazione di un sensore di torbidità, sebbene utile, non sia una misura sufficiente a valutare e controllare i potenziali effetti/impatti, derivanti dall'esercizio dello scarico, sull'ecosistema marino-costiero, e si suggerisce l'impiego di un conduttimetro/data logger con possibilità di registrazione in continuo dei dati. Soprattutto in fase di funzionamento dello scarico, infatti, gli impatti/effetti possibili riguardano l'ecosistema costiero sia sulle matrici colonna d'acqua e sedimento, sia sulla componente biotica. A questo riguardo l'Agenzia ritiene che l'idoneità allo scarico proposto possa essere accertata solo attraverso un approccio multimatrice e multispecie (cfr. nota prot. ARPA 65403 del 10/10/2018), suggerendo che “il Piano di Monitoraggio Ambientale deve riguardare le matrici interessate dagli impatti derivanti dallo scarico (colonna d'acqua, sedimenti marini, biota)”.

3.3. Tali essendo le risultanze istruttorie, è evidente che l'impugnata prescrizione non riguarda il monitoraggio dell'intero Mar Grande, ma – più semplicemente – il monitoraggio ambientale all'intorno del punto di scarico S2, ubicato nel Mar Grande.

All'evidenza, trattasi di prescrizione del tutto legittima, sia in quanto idonea rispetto al fine da raggiungere, consistente nel monitoraggio costante del nuovo punto di scarico S2, e sia in quanto proporzionata allo scopo, essendo funzionale al monitoraggio del solo intorno del punto di scarico S2, e non già dell'intero Mar Grande.

Per tali ragioni, le censure articolate dalla ricorrente – volte ad evidenziare la duplicazione, la sproporzione, nonché la sussistenza di una condizione impossibile da realizzare, e comunque meramente potestativa – non colgono nel segno, in quanto articolate sulla base di una realtà fattuale e tecnica diversa da quella reale.

3.4. Per tali considerazioni, i suesposti motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.

4. Con il quarto motivo di gravame, la ricorrente deduce l'illegittimità della prescrizione contenuta al punto 18 dell'AIA rilasciata con l'impugnata DD n. 228/2020, che impone “di utilizzare la vasca S27 esclusivamente come vasca di emergenza in caso di malfunzionamento dell'impianto”.

In particolare, la ricorrente rileva che la vasca S27 è utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi in caso sia di funzionamento che di mal funzionamento dell'impianto. La sua destinazione in via esclusiva solo in caso di mal funzionamento dell'impianto sarebbe irragionevole, in quanto la vasca in esame, per come è strutturata, ben si presterebbe a consentire lo stoccaggio dei rifiuti liquidi presenti in impianto, anche in caso di perfetto funzionamento di quest'ultimo. La censura è infondata.

4.1. Nel corso del procedimento di VIA, ARPA Puglia aveva sostenuto che la presenza della vasca di accumulo S27 “... rappresenti una soluzione di continuità tra la produzione del refluo e il recettore (i.e. mare) rendendo inapplicabile la

disciplina degli scarichi (i.e. Parte III del TUA), in quanto decadono i presupposti contenuti nella nozione di scarico di cui all'art. 74 co., 1 lett. ff) del d.lgs. n. 152/2006 ...", sottolineando "la necessità di utilizzare la vasca S27 esclusivamente come vasca di emergenza in caso di malfunzionamento dell'impianto. Conseguentemente i collegamenti idraulici presentati in Tavola 7 ter allegata alla nota prot. 30/19 del 4.02.2019 dovranno essere modificati prevedendo che l'uscita sia esclusivamente prevista con ricircolo in testa all'impianto o come rifiuto da smaltire presso impianti terzi". "In conformità con quanto prescritto dal Comitato tecnico provinciale il layout di impianto dovrà essere aggiornato con le unità di filtrazione a sabbia e a carboni attivi da installare a monte della disinfezione. Si suggerisce, in caso di malfunzionamento dell'impianto, di bypassare la filtrazione progettando l'invio del refluo alla vasca di emergenza S27 direttamente dalle altre sezioni di impianto a monte".

4.2. Dunque, la destinazione della vasca S27 ad organo ricettore in caso di malfunzionamento dell'impianto ha costituito un tema affrontato in sede di procedimento di VIA, e trova la propria giustificazione nell'esigenza di salvaguardare il ricettore (vale a dire il Mar Grande) in caso di malfunzionamento dell'impianto.

Trattasi dunque di una prescrizione del tutto legittima, in quanto conforme ai principi di prevenzione e di precauzione ambientale, e del tutto proporzionata rispetto al fine da raggiungere, non imponendo alla ricorrente sacrifici abnormi, e/o prescrizioni di difficile/impossibile realizzazione.

4.3. Per tali ragioni, il quarto motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.

5. Conclusivamente, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

6. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)